

Comune di Formazza (Verbano Cusio Ossola)

D.Lgs. 267/2000; Accordo di programma per il “Progetto di ripristino sicurezza impianto seggioviario Sagerboden” tra la Regione Piemonte ed il Comune di Formazza a valere sul Fondo FSC 2007-2013 – Adozione accordo sottoscritto in data 30.07.2014 e costituzione collegio di vigilanza.

Decreto del SINDACO n. 32 del 30.07.2014: D.Lgs. 267/2000; Accordo di programma per il “Progetto di ripristino sicurezza impianto seggioviario Sagerboden” tra la Regione Piemonte ed il Comune di Formazza a valere sul Fondo FSC 2007-2013 – Adozione accordo sottoscritto in data 30.07.2014 e costituzione collegio di vigilanza.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 che stabiliscono le competenze del Sindaco e le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

RICHIAMATO il decreto n. 20 del 09/04/2014 con il quale veniva approvato lo schema definitivo dell'accordo di programma in argomento, così come predisposto nella conferenza indetta dal Comune di Formazza con nota prot. n. 502 del 6/3/2014, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, tenutasi in data 24/3/2014, presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30- Torino, ove tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. SCACIGA DALLA SILVA Mario, nominato con decreto del sindaco n. 16 del 26/03/2014, condividendone le finalità e i contenuti;

RICHIAMATA la D.G.R. n.87-7677 del 21.05.2014 della Regione Piemonte di approvazione della bozza definitiva di accordo di programma;

DATO ATTO che in data 30.07.2014 negli uffici della Presidenza della Regione Piemonte è stato formalmente sottoscritto l'Accordo di programma di che trattasi dal Sindaco del Comune di Formazza Bruna Piera Papa e dal vice Presidente delegato della Regione Piemonte Aldo Reschigna;

VISTO l'accordo di programma in data 30/07/2014 registrato al repertorio contratti al n. 2/2014 del 30.07.2014;

VISTO l'art. 34 del D.lgs 267/2000 “Accordi di programma”.

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

D E C R E T A

Di approvare l'Accordo di Programma e la relativa scheda di intervento formalmente sottoscritti in data 30.07.2014, allegati e parti integranti del presente decreto (Allegati 1 e 2) e di adottarne i contenuti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 convenuti tra la Regione Piemonte e questo Comune finalizzati alla realizzazione di interventi di “RIPRISTINO SICUREZZA IMPIANTO SEGGIOVIARIO SAGERBODEN” IN ATTUAZIONE DEL PAR-FSC PIEMONTE 2007-2013”.

Di dare atto che è costituito il Collegio di Vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Formazza e dal Presidente della Regione Piemonte o da suo delegato, ai sensi dell'art.7 dell'accordo.

Di procedere con la pubblicazione dell'Accordo presso il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Papa Bruna Piera

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI FORMAZZA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI “RIPRISTINO SICUREZZA IMPIANTO SEGGIOVIARIO SAGERBODEN” IN ATTUAZIONE DEL PAR-FSC PIEMONTE 2007-2013.

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR-FAS, ora PAR-FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione - ODP) in collaborazione con le strutture dell’amministrazione competenti per l’attuazione delle singole linee d’azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell’11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007, ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

la Giunta regionale con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, modificata successivamente con D.G.R. n. 24-4659 del 01/10/2012, ha approvato il Documento PAR-FSC, il quale sostituisce il precedente Documento PAR-FAS di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 10-9736 del 6/10/2008 e successive integrazioni contenute nella deliberazione n. 49-11971 del 4/8/2009, il Piano di Comunicazione, il Piano di Valutazione e il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR-FSC sono soggetti;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 dispone riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato-Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000,00;

la DGR 16-5785 del 13 maggio 2013 ha pertanto rimodulato il valore del PAR-FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il Programma PAR-FSC di cui alla citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE

il Comune di Formazza ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria stazione invernale riconoscendone non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante un procedimento di Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione della stazione invernale del Comune di Formazza laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori e necessarie attività di intervento in un'ottica di complementarità e continuità;

detto Accordo siglato in data 05/12/2007 dava attuazione a quanto previsto nella DGR n. 45-7697 del 3/12/2007 e nella delibera del Consiglio comunale di Formazza n. 30 del 30/11/2007 e prevedeva la realizzazione di interventi relativi all'acquisto di impianti, di immobili connessi all'esercizio e a nuove infrastrutture connesse agli impianti per un valore complessivo di € 1.765.000,00;

il Comune di Formazza è proprietario dell'intera stazione sciistica della località omonima, costituita da una seggiovia biposto denominata Sagerboden oltre a tre sciovie insediate presso il campetto snow di Valdo;

gli impianti succitati sono stati acquistati e/o realizzati dal Comune di Formazza negli anni 2000 (seggiovia) e 2007 (sciovie) con fondi regionali (Accordo di programma del 05/12/2007);

nell'agosto 2011 un incidente strutturale ha seriamente danneggiato la seggiovia Sagerboden conseguendo l'obbligo del primo ripristino del valore di euro 110.000,00 oltre ad una serie di verifiche tecniche finalizzate a definire l'entità del problema e le sue possibili soluzioni;

per porre rimedio alle gravi carenze strutturali dell'impianto danneggiato sono stati previsti interventi di varia natura finalizzati al completo ripristino delle condizioni di normale esercizio, ammontanti complessivamente ad euro 302.000,00 oltre IVA per complessivi euro 365.420,00 dei quali euro 50.000,00 già realizzati e liquidati nel corso dell'anno 2012 per interventi di irrobustimento dei sostegni di linea;

con D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24/2/012 è stato portato fino a quattro anni il termine di scadenza della proroga per la "revisione generale"

con nota prot. 02905 del 21.01.2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti USTIF autorizzava i lavori di irrobustimento e di messa in sicurezza dell'impianto in argomento e contestualmente si riservava di esprimere il proprio parere dopo la realizzazione di ulteriori interventi che limitassero le sollecitazioni dinamiche dovute al passaggio dei veicoli sui sostegni;

con D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge n. 15 del 27/2/014, i termini in materia di impianti funiviari sono stati ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti;

si rende ora necessario addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Formazza di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di "Ripristino sicurezza impianto seggioviario Sagerboden";

vista la nota prot. n. 456 del 13/2/2013 con la quale viene richiesta dal Comune di Formazza l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi di "Ripristino sicurezza impianto seggioviario Sagerboden".

CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-4660 del 01/10/2012 ha avviato la linea d'azione "Turismo" nella quale rientra l'intervento di cui al presente Accordo, congruente con la linea di intervento sviluppo sostenibile nel sistema montano periferico e marginale di cui al citato documento PAR-FSC Piemonte 2007/2013;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo";

con la predetta delibera:

- sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse PAR-FSC 2007/2013, tra cui il Comune di Formazza, al quale è stato attribuito un finanziamento di euro 250.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere di “Ripristino sicurezza impianto seggioviario Sagerboden”;
- è stato individuato, l’istituto dell’Accordo di programma, quale modalità attuativa per l’attuazione dell’intervento, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stato precisato che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27/11/2013, verranno definite con l’Accordo di programma.

la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed urgenza, dati i termini di realizzazione delle opere e dei relativi pagamenti, ai sensi della delibera CIPE 166/2007.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Decreto del Sindaco n 16 del 26 marzo 2014 il Comune di Formazza ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del geom. SCACIGA DELLA SILVA Mario;

visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta turistica – in data 14/1/2014, il Comune di Formazza con nota prot. n.276 del 08/02/2014 ha provveduto alla pubblicazione dell’avvio del procedimento sulla sezione annunci del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13/2/2014;

dato atto che nel corso della seconda Conferenza indetta dal Comune di Formazza con nota prot.n. 502 del 6/3/2014, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, tenutasi in data 24/3/2014, presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30- Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. SCACIGA DALLA SILVA Mario condividendone le finalità e i contenuti;

vista la D.G.R. n. 87-7677 del 21.05.2014 di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

vista la D.S. n. 20 del 09/04/2014 del Comune di Formazza di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata da Aldo Reschigna in qualità di Vice Presidente della

Giunta Comunale (delega del 28/07/2014), domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino;

Il Comune di Formazza rappresentato dal Sindaco Bruna PAPA , domiciliato per la carica in Frazione Ponte, 4 – 28863 – Formazza (VB);

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La “Scheda Intervento” è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU).

Art. 2 Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di “Ripristino e messa in sicurezza dell'impianto seggioviario Sagerboden” di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
 - per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - per “soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Formazza;
 - per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1;
 - per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
 - per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il soggetto Responsabile individuato dal Comune di Formazza, incaricato dall'Ente per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
 - per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il soggetto responsabile del servizio tecnico Geom. SCACIGA DALLA SILVA Mario incaricato dal Comune degli atti tecnico-amministrativi concernenti l'intero ciclo progettuale;
 - per “Comitato di pilotaggio”: l'organismo previsto dalla D.G.R. n. 49-1197 del 4/8/2009 con funzioni di accertamento, efficacia e qualità di attuazione del PAR-FSC;

- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 7;
- per “Sistema di gestione e controllo”, quanto contenuto nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Articolo 4 Copertura finanziaria

1. Il valore complessivo dell'Accordo, costituito dall'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 365.420,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti indicate nella tabella sottoriportata :

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento

FORTE	EURO	% INCIDEN ZA
Regione Piemonte Programma Attuazione Regionale-Fondo Sviluppo e Coesione (PAR- FSC)	250.000,00	68,42
Comune di Formazza	115.420,00	31,58
TOTALE COMPLESSIVO	365.420,00	100,00

2. Si dà atto che rispetto al quadro economico del progetto complessivo il Comune di Formazza ha già attivato e sostenuto la relativa spesa di parte delle opere di irrobustimento dei sostegni di linea dell'impianto seggioviario Sagerboden per un importo pari a euro 50.000,00.
3. La Regione farà fronte, per l'importo di propria competenza, mediante le risorse iscritte sul capitolo n. 220322 - UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2013.
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone eventualmente la riprogrammazione al Collegio di vigilanza. La proposta deliberata dal Collegio di vigilanza viene presentata al Comitato di pilotaggio PAR-FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento interno del Comitato stesso e dal Manuale per il sistema di controllo e gestione.
5. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 4, possono essere riprogrammate per finanziare interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto.
6. Le economie non riprogrammate saranno ripartite con criterio proporzionale alle rispettive quote di contribuzione finanziaria dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.
7. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

Art. 5
Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo PAR-FSC per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, pari ad euro 75.000,00, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune di Formazza. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

60% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato del progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
- il raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta.

c. Saldo:

10% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport presso il settore regionale da individuarsi a cura del Responsabile di Linea (RdL).

Art. 6
Obblighi delle Parti

2. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.

3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Formazza, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli di primo e secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

Art. 7 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Formazza o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 8 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 9 Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso

- la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 10 **Sistema di monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post prevede il completo inserimento e il tempestivo aggiornamento dei dati nel sistema informativo di riferimento e nella redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo devono essere valorizzati gli indicatori core e occupazionali di cui alla D.G.R. n. 25-46660 del 01/10/2012 e di programma, previsti dalla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013 di approvazione del nuovo programma PAR-FSC.
3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono definiti:
 - in sede di sottoscrizione con il valore obiettivo;
 - nella fase intermedia di realizzazione con un valore aggiornato;
 - a conclusione dell'intervento con il valore finale.

Art. 11 **Controlli**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo e dall'art. 6 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'intervento di cui all'Allegato 1) é soggetto ai seguenti controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente regionale appositamente individuato dal Responsabile di Linea (RdL). Detti controlli possono essere di due generi:
 - e) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - f) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Articolo 12 **Revoche del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento regionale di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4, così come erogabile ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 12 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 15

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta del soggetto beneficiario, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.

Articolo 16

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.

6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" delle singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo nonché le varianti in corso d'opera di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte del soggetto attuatore dell'intervento al RUP che le verificherà.
2. Proposte di varianti progettuali che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito delle varianti di cui ai precedenti commi sono a carico della stazione appaltante.

Art. 18

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 19

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 20

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR- FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open Data".

Articolo 21

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 22
Pubblicazione

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 23
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte
Aldo Reschigna

Comune di Formazza
Papa Bruna Piera

Data, 30.07.2014

Allegato : Scheda di intervento (omissis)